

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-2805 del 17/05/2024
Oggetto	CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE AD USO DOMESTICO COMUNE: CAMUGNANO - CORSO D'ACQUA: TORRENTE BRASIMONE RICHIEDENTE: GIANNERINI MARCO E LAVEGGI RENZO - CODICE PRATICA N. BO23A0025
Proposta	n. PDET-AMB-2024-2903 del 16/05/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno diciassette MAGGIO 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE AD USO DOMESTICO

COMUNE: CAMUGNANO

CORSO D'ACQUA: TORRENTE BRASIMONE

RICHIEDENTE: GIANNERINI MARCO E LAVEGGI RENZO

CODICE PRATICA N. BO23A0025

LA DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenda Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione della revisione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 130/2021 che descrive l'organigramma aggiornato delle Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 94/2023 di revisione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 99/2023 di proroga dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 998/2022 che con decorrenza dal 01/01/2023 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area con particolare riferimento all'incarico di funzione Polo specialistico Demanio idrico Acque e Suoli (ex Demanio idrico);

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;
- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;
- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;
- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque e relative Norme attuative (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna e relative Norme attuative (PTCP), approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013;
- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015 e n. 2293/2021, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021 e 2021-2027;
- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;
- la Delibera n. 4/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino del Fiume Po che adotta il Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po (II° aggiornamento) per il ciclo 2021 - 2027;
- il Decreto del Segretario generale n. 94/2022 dell'Autorità di bacino del Fiume Po di adozione delle misure di

salvaguardia nelle more dell'approvazione definitiva del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna (RR) 20 novembre 2001, n. 41, come confermato dalla LR n. 6/2004;
- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;
- le DGR n. 2363/2016 e 714/2022 di semplificazione dei procedimenti concessori;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR 1792/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a

favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a € 51,65 e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

Vista l'istanza assunta il 14/04/2023 al Prot.n. PG/2023/65988, pratica n. BO23A0025 presentata da GIANNERINI MARCO, C.F. GNNMRC59L19C296T, e LAVEGGI RENZO, C.F. LVGRNZ50S14B969E, con cui viene richiesta la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Torrente Brasimone in sponda sinistra, mediante opera mobile costituita da tubo a caduta, per uso irrigazione orto domestico avente superficie di 40 mq, in comune di Camugnano(Bo), loc. Madonna del Ciglio, identificato al NCT del comune al Foglio 52 antistante mapp. 529-530, con una portata massima di di 0,5 l/s e volume annuo massimo di 6 mc;

vista la successiva integrazione, assunta il 13/11/2023 al Prot.n. PG/2023/174006, con cui il richiedente modifica:

- il punto di presa: in località Mulino delle Mogne, in comune di Camugnano(Bo), identificato al NCT del comune al Foglio 53 antistante mapp. 226 - 297,

- opera di presa: tubo di pescaggio posizionato in alveo e pompa elettrica monofase;

Considerato che la derivazione è ubicata all'interno Parco Parco regionale Laghi Suviana e Brasimone e rientra nel campo di applicazione della L.R. 6/2005;

Considerato che:

- l'istanza presentata, per le caratteristiche del prelievo, è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria previsto dal Titolo II del R.R. 41/2001;

- l'uso per il quale è stata richiesta la concessione di derivazione è assimilabile a "uso domestico di derivazioni superficiali comportanti un prelievo massimo minore di 2 l/s" ai sensi dell'art. 152 della L.R. n.3/1999 così come precisato nella D.G.R. n. 609/2002;

Dato atto che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul BURER n. 261 in data 27.09.2023 non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione;

Preso atto del nulla osta dell' Ente di Gestione per i parchi e la Biodiversità Emilia Orientale Parco Parco regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone acquisito agli atti in data 05/12/2023 prot. n. PG/2023/206647 con n.250 del 05/12/2023 ai sensi dell'art. 40 della L.R. 6/2005, che è espresso in senso favorevole con prescrizioni, di cui si richiamano le seguenti:

- l'utilizzatore è tenuto a registrare il consumo determinato dalla captazione mediante contatore, nel periodo di utilizzo: i dati sul prelievo annuale dovranno essere comunicati dal richiedente all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia orientale (anche via mail protocollo@enteparchi.bo.it) entro il 31 dicembre di ogni anno;

- l'impianto di derivazione dovrà essere disattivato al termine del periodo in cui si effettua la captazione e durante il periodo in cui viene sospeso il prelievo per garantire il Deflusso minimo vitale o per effetto di disposizioni degli Enti competenti;

ed allegato come parte integrante del presente atto (**Allegato 1**);

Preso atto dell'autorizzazione idraulica del Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Distretto Reno - Regione Emilia - Romagna, rilasciata con determinazione n. 3134 del 09/10/2023 e acquisita con Prot. n. PG/2023/141185 del 16/08/2023 ai sensi del R.D. 523/1904, che è espressa in

senso favorevole con prescrizioni ed allegata come parte integrante del presente atto (**Allegato 2**);

Richiamata la nota con cui ARPAE ha trasmesso la documentazione tecnica di modifica del punto e dell'opera di presa al Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Distretto Reno - Regione Emilia - Romagna, il 21/11/2023 prot. Pg/2023/197659, e con la quale:

- si chiede l'eventuale integrazione e/o nuovo Nulla Osta Idraulico a seguito delle modifiche progettuali,
- si comunica che in assenza di rettifica e/o rilascio del nuovo Nulla osta idraulico Arpae avrebbe proceduto con il rilascio della concessione inserendo le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico già rilasciato con determina n. 3134 del 09/10/2023 con la sola rettifica del posizionamento delle opere oggetto di concessione;

Preso atto della mancata trasmissione da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile delle integrazioni e/o del nuovo Nulla Osta Idraulico a seguito delle modifiche progettuali, che pertanto si intende acquisito in senso favorevole alle condizioni indicate Nulla Osta Idraulico già rilasciato con determina n. 3134 del 09/10/2023 con la sola rettifica del posizionamento dell'opera di presa, ai sensi dell'art. 17-bis della Legge 241/1990 applicato nei termini previsti dalla DGR 714/2022;

verificato che i quantitativi richiesti non sono in eccesso rispetto alla pianificazione di settore in analogia con quanto previsto nella D.G.R. n. 1415/2016;

verificata la compatibilità della derivazione rispetto agli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico interessato:

- ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015 e 2293/2021, la derivazione di subalveo avviene nel corpo idrico fluviale fluviale "Torrente Brasimone - Imm.Setta" codice IT080610020000002_3ER, con stato ecologico sufficiente in condizioni di stress idrico presente;

- ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po "Direttiva Derivazioni" la derivazione, nel corpo idrico di interesse, ha impatto lieve e pertanto non comporta un rischio ambientale per cui la derivazione è compatibile rispetto agli

obiettivi di pianificazione nel rispetto delle prescrizioni allegare;

ritenuto pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, la domanda può essere accolta nel rispetto delle prescrizioni allegare nel presente atto;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria pari ad **€ 195,00=;**
- dei canoni di concessione per gli anni 2024 - 2028 corrispondenti all'intera durata della concessione dalla data del rilascio, per un importo complessivo pari ad **€ 48,10=;**
- del deposito cauzionale, pari ad un importo di **€ 250,00=;**

ritenuto pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, nulla osta al rilascio della concessione richiesta alle condizioni indicate nel presente atto;

Preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte dei concessionari in data 22/04/2024 (assunta agli atti al prot.PG/2024/87768 del 14/05/2024)

Preso atto dell'istruttoria eseguita dal Tecnico del Servizio all'uopo incaricato come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

Attestata la regolarità amministrativa;

Visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpa;

DETERMINA

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa:

1) di rilasciare a GIANNERINI MARCO, C.F. GNNMRC59L19C296T, e LAVEGGI RENZO, C.F. LVGRNZ50S14B969E, **la concessione a derivare** acqua pubblica superficiale dal Torrente Brasimone in sponda sinistra, mediante opera mobile

costituita da tubo di pescaggio posizionato in alveo e pompa elettrica monofase, per uso irrigazione orto domestico di superficie 40 mq, in comune di Camugnano(Bo), loc. Mulino delle Mogne, identificato al NCT del comune al Foglio 53 antistante mapp. 226 - 297. La concessione è soggetta alle seguenti condizioni:

a. il prelievo è stabilito con portata massima di **0,5 l/s** e volume annuo di **6 mc**;

b. la concessione si intende **rilasciata ai soggetti ivi indicati**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza allo scrivente Servizio entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c. **la scadenza** della presente concessione **è fissata**, ai sensi della DGR n. 787 del 9/6/2014, fino alla data **31/12/2028**; l'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo; il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo a questo Servizio prima della scadenza e versare le relative spese di istruttoria;

d. la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art. 32 del R.R. 41/2001;

e. la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

f. il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di **approvare l'allegato disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina,

contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) di stabilire inoltre che **ulteriori condizioni e prescrizioni inerenti l'occupazione dell'area Parco "Regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone"** da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nel Nulla Osta dell' Ente di Gestione per i parchi e la Biodiversità Emilia Orientale acquisito agli atti con prot n. PG/2023/206647 del 05/12/2023, ai sensi della L.R. 6/2005, allegato al presente atto e che tale autorizzazione costituisce parte integrante e sostanziale del disciplinare di concessione (**allegato 1**);

4) di stabilire che le **ulteriori condizioni e prescrizioni tecniche** da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'esercizio della derivazione sono contenute nell'autorizzazione idraulica rilasciata dal Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Distretto Reno - Regione Emilia - Romagna con determinazione n. 3134 del 09/10/2023, acquisita al prot. n. PG/2023/141185 del 16/08/2023 ed allegata al presente atto; tale autorizzazione costituisce parte integrante e sostanziale del disciplinare di concessione (**allegato 2**) **con la sola rettifica del posizionamento dell'opera di presa, così come definito nell'art. 1 del disciplinare di concessione;**

5) di stabilire che il canone annuale per l'uso assimilabile uso domestico di derivazioni superficiali, calcolato applicando l'art. 152 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e s.m.i., è fissato in **€ 9,62=** per l'anno 2024 e in **€ 38,48=** per tutti i successivi 4 anni di validità della concessione, per un **importo totale di € 48,10=** che deve essere corrisposto in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione che è **stato versato anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

6) di stabilire che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii., è **fissata in € 250,00=**, corrispondente all'importo minimo ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015, che è **stato versato anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

7) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

8) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

9) di stabilire che la presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni del demanio idrico;

10) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

11) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

12) di inviare copia del presente provvedimento alle seguenti amministrazioni:

- Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile
Distretto Reno - Regione Emilia - Romagna
- Ente di Gestione per i parchi e la Biodiversità Emilia Orientale

per gli aspetti di competenza;

13) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

14) Di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D.

n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale a GIANNERINI MARCO, C.F. GNNMRC59L19C296T, e LAVEGGI RENZO, C.F. LVGRNZ50S14B969E,

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

1. il prelievo avviene nel punto di coordinate geografiche UTMREX X:670.464, Y:890.728, in area demaniale, individuato nel Foglio 53 antistante mapp. 226 - 297 del NCT del comune di Camugnano(Bo) in sponda sinistra del Torrente Brasimone, così come indicato nella planimetria catastale agli atti, in corrispondenza del corpo idrico fluviale classificato "Torrente Brasimone - Imm.Setta", codice IT080610020000002_3ER, ai sensi della D.G.R. n. 2067/2015 e 2293/2021;

2. l'opera di presa è costituita da tubo di pescaggio del diametro di $\frac{1}{2}$ pollice posizionato in alveo e pompa mobile elettrica monofase ubicata all'interno di un manufatto prefabbricato (65x65x20 centimetri), regolata alla portata massima di esercizio di 0,5 l/s;

3. la tubazione della pompa verrà stesa utilizzando canalizzazioni esistenti per attraversare le strade comunali fino a raggiungere il mappale 352 del foglio 53 di proprietà, del comune di Camugnano, ove sarà installato un prefabbricato di 40x40 per posizionare un misuratore di prelievo.

4. il prelievo massimo derivabile è stabilito con una portata massima di **0,5 l/s**, per complessivi **6 mc/anno**;

5. la risorsa è utilizzata per irrigazione di orto domestico coltivato a ortaggi per una superficie di 40 mq ubicata al Foglio 53 mappale 224;

6. il prelievo è assimilabile all'uso "uso domestico di derivazioni superficiali comportanti un prelievo massimo

minore di 2 l/s" ai sensi dell'art. 152 della L.R. n.3/1999 così come precisato nella D.G.R. n. 609/2002;

Art. 2 Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso del Servizio sono causa di decadenza della concessione.**

Art. 3 Prescrizioni

La derivazione potrà essere esercitata subordinatamente al fatto che a valle della sezione oggetto di prelievo transiti nel corso d'acqua il **deflusso minimo vitale (DMV)** estivo (maggio-settembre) di 0,1 m³/s e invernale (ottobre-aprile) di 0,16 m³/s, al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati, ai sensi del Titolo IV, cap. 1 del PTA, così come rivisto e aggiornato nell'allegato D della D.G.R. 2067/2015 per il riesame dei Piani di gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021. Pertanto, qualora si registri una portata di deflusso delle acque uguale o minore a quanto indicato, il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo medesimo.

Deve essere installato e posto in esercizio un dispositivo per la misurazione dei volumi annui d'acqua derivati e i dati di misura dovranno essere trasmessi all'Amministrazione concedente entro il 31 marzo di ogni anno e all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia orientale (anche via mail protocollo@enteparchi.bo.it) al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione;

Nell'esercizio del prelievo è **fatto divieto di effettuare nell'alveo del corso d'acqua escavazioni, buche e sbarramenti**, nonché di ingombrare, manomettere o alterare in alcun modo l'argine e/o le sponde. In caso di inosservanza di tale divieto, si applicheranno le sanzioni previste dalle norme di Polizia idraulica di cui agli artt.93 e segg. del RD

n. 523 del 25/07/1904. Il concessionario sarà, in ogni caso, tenuto a riparare a sua cura e spese, e in conformità alle disposizioni del Servizio, gli eventuali danni che per effetto del prelievo venissero arrecati alle sponde e alle pertinenze del corso d'acqua medesimo.

I lavori da effettuarsi per porre rimedio ad eventuali effetti negativi sul corso d'acqua (deposito di materiali, deviazione e/o ramificazione della corrente, innesco e/o accentuazione di erosioni, scalzamento di opere di difesa, intercettamento di rami e tronchi d'albero, ecc.), dovuti alle opere e modalità di prelievo assentite, **sono a carico esclusivo del Concessionario** che dovrà intervenire su semplice richiesta del Servizio scrivente.

Dovranno essere predisposti sistemi di utilizzo volti al risparmio della risorsa idrica ed alla riduzione dei prelievi (riutilizzo delle acque, sistemi tecnologici di irrigazione, ecc.).

Il concessionario è tenuto inoltre al rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale, contenute:

- nel Nulla Osta dell'Ente di Gestione per i parchi e la Biodiversità Emilia Orientale, inerenti l'occupazione del Parco "Regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone", e trasmesse al titolare in allegato al presente atto (**allegato 1**).
- nell'autorizzazione idraulica rilasciata con Determinazione n. 3134 del 09/10/2023 dal Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Distretto Reno - Regione Emilia - Romagna con la sola rettifica del posizionamento delle opere oggetto di concessione, e trasmesse al titolare in allegato al presente atto (**allegato 2**) con la sola rettifica del posizionamento dell'opera di presa, così come definito nell'art. 1 del presente disciplinare.

Art.4

Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica che gli viene consegnato o trasmesso dal Servizio concedente. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare il Servizio concedente, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata** con caratteristiche, modalità di manutenzione e trasmissione dei relativi dati che verranno in seguito comunicate come previsto dal comma 3, art. 95 del DLGS 152/06;

Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere alla **turnazione del prelievo**, secondo le modalità che gli saranno formalmente comunicate.

Art.5

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del R.R. 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio.

Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti,

qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone** annuo.

Art.6

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La concessione, DGR n.787 del 9/6/2014, è **rilasciata fino al 31 dicembre 2028**.

Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza, **entro il 31/12/2028**, ai sensi dell'art.27 del RR 41/01.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del R.R. 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del R.R. 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente, ai sensi del'art. 35 del R.R. 41/2001.

Art. 7

Decadenza, revoca, limitazione e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del R.R. 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del R.R. 41/2001, l'Amministrazione concedente può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonchè dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.8

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Art. 9
Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito cauzionale nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del R.D. n.1775/1933.

Art. 10
Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della L.R. n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.